

631. Il comune di residenza è obbligato a fornire un tecnico informatico agli alunni con disabilità (Ord. Trib. Lucca 6/4/2020)

 [aipd.it/site/scheda/631-il-comune-di-residenza-e-obbligato-a-fornire-un-tecnico-informatico-agli-alunni-con-disabilita-ord-trib-lucca-6-4-2020/](http://aipd.it/site/scheda/631-il-comune-di-residenza-e-obbligato-a-fornire-un-tecnico-informatico-agli-alunni-con-disabilita-ord-trib-lucca-6-4-2020/)

Scheda pubblicata il **07/04/2020** e aggiornata il **07/04/2020**



Il Tribunale civile di Lucca in composizione monocratica, su ricorso patrocinato dall'avv. Marco Tavernese, promosso col sostegno dell'Associazione Autismo – Pisa, ha pronunciato l'ordinanza del 6 aprile 2020 con la quale **condanna il Comune di residenza** di un alunno con disabilità a **fornirgli un tecnico informatico** per aiutarlo nell'utilizzo delle nuove tecnologie necessarie per la sua inclusione scolastica. La famiglia aveva **concordato nel PEI in sede di GLO** (Gruppo di Lavoro Operativo) **15 ore settimanali di un tecnico informatico** che doveva essere fornito dal Comune. **Il Comune ha disatteso la richiesta** ed addirittura non si è neppure costituito in giudizio, benché convenuto regolarmente notificato unitamente all'Amministrazione scolastica che invece si è costituita dichiarando la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto tale servizio non era ad essa spettante per legge. Il Tribunale ha **accolto parzialmente il ricorso**, escludendo l'Amministrazione scolastica, mentre ha **condannato il Comune di residenza per discriminazione** ai sensi della l. n° 67/06, obbligandolo a fornire il tecnico informatico per il numero di ore richiesto ed alla rifusione delle spese di causa. Il Tribunale si è basato sull'ampia normativa nazionale ed internazionale nonché della Giurisprudenza, anche costituzionale, in materia. Infatti nella motivazione dell'ordinanza si legge che **l'alunno ha un diritto costituzionalmente garantito** dalle sentenze della Corte Costituzionale n° 215/87 e n° 275/2016; inoltre il Comune ha l'obbligo di fornire i servizi di "supporto all'inclusione scolastica" in forza dell'art. 13 comma 3 della l. n° 104/92 e dell'art. 139 del D.Lgs. n° 112/98; inoltre il Comune avrebbe dovuto rispettare la richiesta del numero delle ore contenuta nel PEI, così come affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n° 25011/2014. Il Tribunale, a maggior garanzia dell'alunno, ha affermato che **il Comune di residenza è obbligato a fornire i servizi di "supporto organizzativo"** all'inclusione scolastica, **anche se l'alunno**, come nel caso di specie, **si era trasferito di scuola sita in altro comune**; ciò in forza del disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n° 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali.

## OSSERVAZIONI

---

La decisione, pur essendo nel solco di una Giurisprudenza ormai consolidata sugli obblighi dei Comuni in materia di inclusione scolastica, mi sembra **innovativa con riguardo all'oggetto** della richiesta e cioè l'assegnazione di un certo numero di ore di un **"tecnico informatico"**. Non mi risulta che vi siano altre sentenze in proposito e questo aspetto assume una grande importanza proprio in questo periodo di emergenza a causa del "Coronavirus", in quanto gli alunni con disabilità sono costretti a rimanere a casa e possono comunicare solo tramite la didattica a distanza; non sempre le famiglie sono esperte di nuove tecnologie informatiche e quindi la presenza di un tecnico informatico è fondamentale per assicurare il corretto utilizzo di queste tecnologie.

Altro aspetto interessante è aver confermato il principio che **l'obbligo del Comune di residenza permane anche se l'alunno frequenta una scuola fuori comune.**

Infine altro aspetto interessante è aver **condannato totalmente il Comune alle spese di causa**, anche se il ricorso è stato accolto parzialmente; infatti in molte decisioni precedenti i Tribunali si sono espressi per una compensazione delle spese nei casi di accoglimento parziale dei ricorsi.

---

Vedi anche le schede:

n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma... (sent. 25011/14)

n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)

---

### Salvatore Nocera

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

Tel: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306

E-mail: [scuola@aipd.it](mailto:scuola@aipd.it)

---